

Allegato alla Deliberazione Consiglio Provinciale n° 52/00 in data 22 MAGGIO 2000.



PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SETTORE III

POLITICHE AGRICOLE E MONTANE – TUTELA FAUNISTICA E POLIZIA PROVINCIALE - PARCHI

UFFICIO DECENTRATO / VIA DE GASPERI, 27 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel.: +39 0324 49291; fax: +39 0324 481144; e-mail: marinelli@provincia.verbania.it

Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone per allenamento, addestramento e gare per cani da caccia.

Articolo 1

La Provincia, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 04/09/1996, n. 70 ed in attuazione del piano faunistico venatorio provinciale, anche su richiesta dei Comitati di Gestione dei C.A. istituiti sul territorio provinciale, delle Associazioni venatorie o cinofile riconosciute ovvero di imprenditori agricoli singoli od associati, disciplina, attraverso il presente regolamento, l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di cui al successivo art. 2, nonché i periodi in cui all'interno delle zone stesse, sono consentiti l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da caccia.

Articolo 2

Le zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee".

Sono "permanenti" le seguenti zone:

ZONE di TIPO A

All'interno delle quali sono permessi l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo.

ZONE di TIPO B

All'interno delle quali sono permessi l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo.

ZONE di TIPO C

All'interno delle quali sono permessi l'allenamento, l'addestramento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alla specie Fagiano (*Phasianus colchicus*), Starna (*Perdix perdix*), Pernice Rossa (*Alectoris rufa*), Germano Reale (*Anas platyrhynchos*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*).

Sono "temporanee" le:

ZONE di TIPO D

All'interno delle quali sono permessi l'allenamento, l'addestramento e le prove di tutti i cani da caccia, con divieto di sparo, anche su fauna selvatica di allevamento.

Articolo 3

Le zone di tipo A, B, C e D sono istituite con provvedimento della Giunta Provinciale, sentiti gli Enti Locali interessati.

Ai fini della richiesta d'istituzione i soggetti di cui al precedente art. 1 devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, corredata da cartografia in scala non inferiore a 1:10000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire.

All'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da presentarsi singolarmente e in carta libera, dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario o conduttore, il codice fiscale, le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno che sarà oggetto di vincolo, il consenso alla costituzione della zona e la firma autenticata a norma di Legge, secondo il modello allegato al presente regolamento sotto la lettera a).

La Deliberazione provinciale che determina l'individuazione dell'istituenda zona è trasmessa ai Comuni territorialmente interessati per l'affissione all'Albo Pretorio.

Articolo 4

Le zone di tipo A e B:

- possono essere contigue anche ad oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura, a parchi e riserve nazionali o regionali, o distare tra esse e i predetti istituti di divieto almeno 1000;

Le zone di tipo C:

- non possono essere contigue ad oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura, a parchi e riserve nazionali o regionali, e devono, comunque, distare tra loro almeno 1000;

Le zone di tipo A, B e C possono essere istituite su una superficie non inferiore ad ha. 30 e non superiore ad ha. 300 e sono istituite per la durata, rinnovabile di cinque anni.

Per il rinnovo delle zone di tipo A, B e C, si dovranno seguire le medesime modalità richieste per l'istituzione o, in alternativa, presentare, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona.

Articolo 5

Nelle zone di tipo A, B e C, l'addestramento, l'allenamento e le gare sono consentite nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio di ogni anno.

Nelle stesse zone, durante la stagione venatoria, l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani non sono consentiti nei giorni di silenzio venatorio.

Giornalmente, le attività all'interno di tutte le zone cinofile possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole.

Articolo 6

Nelle zone di tipo A, B, C e D, la Giunta Provinciale può autorizzare, anche in deroga ai periodi stabiliti dal precedente articolo 5, l'effettuazione di gare di caccia pratica per cani purché a carattere nazionale ed internazionale.

La Giunta Provinciale può altresì autorizzare, sulle specie di cui all'art. 2, gare cinofile a carattere nazionale ed internazionale, all'interno delle zone di ripopolamento e cattura nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno.

Le gare di cui al precedente comma del presente articolo devono essere regolarmente approvate dall'E.N.C.I., da questo inserite nei suoi calendari ufficiali e le relative istanze devono, comunque, pervenire alla Provincia, a pena di non accoglimento, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 7

La gestione delle zone di tipo A,B,C,D, anche in forma cumulativa tra esse, è affidata ad un'associazione venatoria o cinofila nazionale riconosciuta ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, parimenti in forma cumulativa tra essi, previa stipula con la Provincia di una convenzione.

Articolo 8

Il titolare della gestione delle zone di A, B e C è tenuto a predisporre un programma semestrale di utilizzo della zona cinofila in gestione, che deve indicare:

- il calendario delle gare e degli allenamenti previsti nel corso del semestre successivo;
- gli interventi relativi all'indirizzo faunistico – ambientale della zona stessa.

Tali interventi sono individuati:

- a) – nelle eventuali azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari idonei;
- b) – nello sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale;
- c) – nelle misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica;
- d) – negli interventi per la rifusione degli stessi;
- e) – nelle azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali.

Il programma semestrale d'utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla Provincia rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il titolare della gestione è tenuto alla modifica del programma, qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta da inviare entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico – giuridici: il assenza di rilievi entro il termine temporale testè indicato, il programma si intende tacitamente approvato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà pure essere trasmessa una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

E' eccezionalmente ammesso procedere a variazioni del programma semestrale d'utilizzo della zona cinofila per sopraggiunte ed imprevedibili cause di forza maggiore.

Il calendario delle gare e delle prove nonché le modalità relative all'allenamento, all'addestramento ed i turni d'accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gl'interessati possano prenderne visione.

L'accesso alle zone di tipo A, B, C e D, pur nel rispetto delle particolari regolamentazioni d'esercizio in esse in vigore, è prioritariamente garantito, a parità di condizione, agli aderenti a tutte le associazioni venatorie e alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

Articolo 9

Nelle zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 70/96, la vigilanza sulle zone cinofile e sulla loro attività è affidata prioritariamente alle "guardie venatorie volontarie" delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di "guardia giurata" ai sensi del T.U. delle leggi di P.S.

E', altresì, affidata, agli altri soggetti per l'incombenza individuati dall'art. 27 della Legge 11/02/1992, n. 157 e dall'art. 51 della L.R. n. 70/96.

Articolo 11

L'attività d'allenamento, d'addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo A, B, C e D, può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila.

L'utilizzo delle zone è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore di cui al precedente art. 7.

Il permesso deve essere sempre esibito durante i controlli disposti dagli addetti alla vigilanza.

Il soggetto gestore della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità per l'accesso alla zona in funzione dell'allenamento, dell'addestramento, delle gare e delle prove per i cani da caccia.

Articolo 12

Le quote finanziarie previste dal precedente art. 11 sono introitate dal soggetto che è titolare della gestione della zona cinofila e devono essere destinate prioritariamente per la realizzazione degli interventi di gestione, quali previsti nel programma di attività annuale di cui al precedente art. 8.

Articolo 13

I cani devono essere accompagnati "al guinzaglio" fino al perimetro della zona cinofila.

Ai sensi della L.R. n. 32/82, è comunque sempre vietato, anche durante le gare e le prove dei cani nelle zone cinofile, l'accesso, la sosta o il transito sui terreni agricoli a qualsiasi tipo di auto – motomezzo.

Articolo 14

E' fatto obbligo al gestore della zona cinofila, per lo svolgimento delle gare di caccia pratica e delle prove con facoltà di sparo previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di uno o più "Direttori di campo", dandone comunicazione alla Provincia, ai Sindaci ed ai Comandi Carabinieri territorialmente competenti.

I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle gare e delle prove cinofile.

Il loro giudizio, durante l'espletamento delle gare e delle prove, circa la durata, l'inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all'accesso dei cinofili, è insindacabile.

Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1° comma del presente articolo.

Articolo 15

Le gare di caccia pratica e le prove con facoltà di sparo sono consentite esclusivamente nei giorni di sabato e domenica e negli eventuali altri giorni festivi infrasettimanali, come tali riconosciuti dalla Legge.

Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente è comunque subordinato alle ulteriori seguenti norme:

- delle manifestazioni deve essere data comunicazione entro e non oltre il 5° giorno antecedente le stesse, al Comando Carabinieri territorialmente competente;
- possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi;

- i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova;
- al termine del turno di gara o di prova, i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati;
- nelle gare e nelle prove per cani da ferma, può operare contemporaneamente un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- nelle gare e nelle prove per cani da seguito può, parimenti, operare un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal “Direttore di campo” con il cane al guinzaglio;
- nel caso in cui il cacciatore potesse essere coadiuvato da uno o più assistenti, vige la condizione che anche questi ultimi debbano essere in possesso di regolare porto d’armi e licenza di caccia validi;
- è fatto divieto di usare il fucile da caccia a munizione spezzata a più di due colpi;
- i cacciatori possono sparare solo all’interno del perimetro della zona cinofila;
- la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta: ne è pertanto vietato sia l’inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore;
- la fauna selvatica colpita all’interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l’ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del “Direttore di campo” o suo incaricato;
- il “Direttore di campo” può sostituire la fauna selvatica che non dovesse “alzarsi” o “frullare”;
- il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal “Direttore di campo”;
- la fauna selvatica d’allevamento impiegate per le gare e le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell’Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;
- tutti gli esemplari di fauna selvatica d’allevamento immessi sul territorio devono essere, ai sensi del 7° comma dell’art. 30 della L.R. n. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati;
- la fauna selvatica abbattuta durante le gare o le prove appartiene all’uccisore e non può essere commercializzata;
- è fatto divieto di sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica, compresa quella proveniente da allevamento, a maltrattamenti e sevizie.

Articolo 16

Ciascuna zona di tipo A, B e C, deve essere sempre delimitata da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 50 della L.R. n. 70/96, esenti da tasse, recanti rispettivamente le scritte:

- **“ PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA – ZONA d’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO e GARE dei CANI da FERMA – 5° comma, lettera a), art. 13, L.R. n. 70/96 – DIVIETO di CACCIA “;**
- **“ PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA – ZONA d’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO e GARE dei CANI da SEGUITO – 5° comma, lettera a), art. 13, L.R. n. 70/96 – DIVIETO di CACCIA “;**

- “ **PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA – ZONA d’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO e PROVE dei CANI da FERMA – 5° comma, lettera a), art. 13, L.R. n. 70/96 – DIVIETO di SPARO AI NON AUTORIZZATI** “;
- Le zone di tipo D devono essere delimitate da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quelle di cui al comma precedente, recanti la scritta: “ **PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA – ZONA TEMPORANEA d’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO e PROVE dei CANI da CACCIA – 7° comma, art. 13, L.R. n. 70/96 – DIVIETO di SPARO – INGRESSO VIETATO AI NON AUTORIZZATI** “, che devono comunque essere rimosse alla scadenza.

La collocazione, manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui ai due precedenti commi, poste comunque in modo tale che esse siano visibili da ogni punto d’accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la/e zona/e cinofila/e interessata/e.

Articolo 17

Nelle zone di tipo A e B, su richiesta del gestore, potranno effettuarsi catture di fauna selvatica da destinarsi al ripopolamento di altri istituti faunistico – venatori pubblici provinciali.

Articolo 18

La Provincia, in caso di inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nelle singole convenzioni per la gestione delle zone cinofile, nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di Legge, può procedere, sentito il Comitato Consultivo Provinciale di cui all’art. 25 della L.R. n. 70/96, alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.

Articolo 20

Entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, le autorizzazioni di zone cinofile in atto e a qualunque titolo precedentemente rilasciate, dovranno essere adeguate, a pena di decadenza, al presente regolamento.